ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

8 luglio 2004 *

Nel procedimento C-286/95 P-DEP,

Imperial Chemical Industries plc (ICI), rappresentata dalla sig.ra S. Berwick, solicitor,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili a seguito della sentenza della Corte 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI (Racc. pag. I-2341),

* Lingua processuale: l'inglese.

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. E. Juhász e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 30 agosto 1995 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 giugno 1995, causa T-37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1901), con cui quest'ultimo ha annullato una decisione adottata dalla Commissione nei confronti dell'Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 86 del Trattato CEE (poi art. 86 del Trattato CE, ora art. 82 CE). Peraltro, con sentenza dello stesso giorno, causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847), il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione nei confronti dell'ICI relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (poi art. 85 del Trattato CE, ora art. 81 CE). Tale sentenza non è stata impugnata.

2 Con sentenza 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI (Racc. pag. I-2341), la Corte ha respinto il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale nella causa T-37/91 e ha condannato la Commissione alle spese dell'impugnazione.

3 Non essendo pervenuta ad un accordo con la Commissione in merito alle spese ripetibili, l'ICI, con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 16 ottobre 2003, ha chiesto a quest'ultima, a norma dell'art. 74 del regolamento di procedura, di pronunciarsi sulle spese.

Argomenti delle parti

4 L'ICI chiede che le spese ripetibili relative al procedimento dinanzi alla Corte siano fissate in GBP 76 910 (circa EUR 115 000). Tale somma si comporrebbe delle seguenti voci:

— Onorari e spese legali per la redazione delle memorie presentate alla Corte:

— avvocato principale	GBP 22 901
— assistente avvocato	GBP 12 459

— Onorari e spese legali per la preparazione dell'udienza dinanzi alla Corte 7 ottobre 1999 e per la partecipazione alla stessa:

— avvocato principale	GBP 25 226
— assistente avvocato	GBP 10 058

— Spese di viaggio e di alloggio a Bruxelles dell'avvocato principale e dei due consulenti interni dell'ICI che hanno partecipato alle riunioni tra avvocati dei giorni 14 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 28 settembre 1999:

GBP 2 010

— Spese di viaggio e di alloggio a Lussemburgo dell'avvocato principale, dell'assistente avvocato e dei due consulenti interni dell'ICI che hanno partecipato all'udienza dinanzi alla Corte (GBP 1873), nonché canone di locazione di una sala per conferenze (GBP 1 488,99), per un totale quindi di

GBP 3 361,99

— Spese per l'elezione di domicilio presso uno studio legale lussemburghese:

GBP 894

per un totale di	GBP 76 909,99

5 A giustificazione di tali importi l'ICI ha esibito alla Corte due parcelle emesse dal suo avvocato principale, l'una, del 17 giugno 1996, pari a GBP 23 625, l'altra, del 13 gennaio 2000, pari a GBP 26 023, nonché tre parcelle del suo assistente avvocato, la

prima, del 13 dicembre 1995, pari a GBP 9 781,25, la seconda, del 13 giugno 1996, pari a GBP 3 071,25 e la terza, del 10 novembre 1999, pari a GBP 10 375.

6 L'ICI fa valere che la causa di cui trattasi aveva un carattere eccezionalmente complesso e tecnico e che i documenti acquisiti al fascicolo erano voluminosi. Alcune delle questioni di diritto sollevate sarebbero state nuove ed estremamente difficili, tenuto conto soprattutto della mancanza di precedenti nel settore degli sconti. Le questioni attinenti alla posizione dominante, all'abuso ed al commercio interstatale, in particolare, avrebbero richiesto ricerche ed un'argomentazione importanti.

7 Con riferimento al ricorso alle prestazioni di due avvocati, l'ICI afferma che l'avvocato che l'aveva rappresentata in primo grado non era più disponibile a rappresentarla nel procedimento d'impugnazione. Essa avrebbe perciò deciso di rivolgersi allo «junior counsel» che aveva allora assistito tale avvocato e che ben conosceva i fatti della causa. Considerate l'importanza e la complessità della controversia, questa misura avrebbe consentito di agevolare il compito dell'avvocato principale incaricato di rappresentarla nel procedimento d'impugnazione.

8 La posta economica in gioco nella controversia sarebbe stata, peraltro, di primaria importanza per l'ICI. L'ammenda di ECU 10 milioni imposta a tale società in quanto avrebbe abusato di una posizione dominante sarebbe stata, infatti, all'epoca, una delle più elevate mai inflitte dalla Commissione.

9 Con riferimento alle spese di viaggio ed ai costi sostenuti in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, l'ICI asserisce che la presenza di due avvocati e di due consulenti interni della società sarebbe stata necessaria al buon esito delle arringhe. In particolare, la partecipazione di questi ultimi avrebbe consentito una riduzione sostanziale degli onorari corrisposti agli avvocati esterni.

10 La Commissione sostiene che la domanda dell'ICI diretta alla fissazione dell'importo ripetibile delle spese in GBP 76 910 è sproporzionata. Sproporzionata sarebbe peraltro anche la domanda, per un importo di GBP 203 340, contestualmente presentata da tale società al Tribunale in ordine al procedimento di primo grado.

11 La Commissione propone alla Corte nel presente giudizio di fissare l'importo delle spese ripetibili in GBP 25 000.

12 A suo avviso, la maggior parte degli argomenti avanzati dall'ICI nella presente controversia si riferisce in realtà ai due procedimenti introdotti dinanzi al Tribunale, attinenti a due decisioni distinte, l'una relativa ad una pratica concordata e l'altra ad un abuso di posizione dominante. L'impugnazione avrebbe ad oggetto, invece, soltanto la seconda decisione annullata dal Tribunale ed unicamente per un motivo di procedura, in pratica perché tale decisione non era stata autenticata in conformità al regolamento interno della Commissione, e non per motivi di merito. I detti argomenti sarebbero dunque inconferenti.

13 Mentre, dinanzi al Tribunale, la causa vertente sulla pratica concordata si caratterizzava per la sua complessità, diverse sarebbero state le cose sia per la causa relativa all'abuso di posizione dominante sia per la susseguente impugnazione, incentrata soltanto sul problema del difetto di autenticazione della decisione della Commissione. Dal confronto della lunghezza delle rispettive sentenze, 83 pagine della Raccolta per le due sentenze del Tribunale e 18 pagine per la sentenza della Corte, risulterebbe dimostrata a sufficienza la diversa importanza di ciascuna causa.

14 Il problema dell'autenticazione della decisione della Commissione non sarebbe, poi, nuovo. Esso sarebbe stato dibattuto in sede di esame delle controversie dette «PVC I» decise con la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89

e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315), e con la sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag. I-2555). Nella fattispecie, solo due motivi sarebbero stati sollevati dalla Commissione in sede di impugnazione, relativi agli effetti del difetto di autenticazione e alle condizioni in cui il Tribunale ha applicato l'art. 48, n. 2, del suo regolamento di procedura per autorizzare l'ICI a dedurre fuori termine il motivo vertente sul detto difetto di autenticazione.

15 Inoltre la Corte medesima non avrebbe reputato la causa ovvero gli argomenti addotti di particolare difficoltà, tant'è vero che avrebbe concluso per la manifesta infondatezza di uno dei due motivi presentati dalla Commissione a sostegno dell'impugnazione (sentenza Commissione/ICI, cit., punto 66). Di conseguenza, secondo la Corte l'ICI non aveva incontrato difficoltà di difesa al suo cospetto.

Giudizio della Corte

16 A tenore dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato».

17 Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, la Corte deve liberamente valutare i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell'ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della mole del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli

interessi economici che erano in gioco per le parti in lite (v., in particolare, ordinanze 30 novembre 1994, causa C-294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I-5423, punto 13, e 17 febbraio 2004, causa C-321/99 P-DEP, DAI/ARAP e a., non pubblicata nella Raccolta, punto 16).

18 Occorre calcolare l'importo delle spese ripetibili in funzione dei detti criteri.

19 Quanto agli interessi economici delle parti in lite, la causa aveva innegabilmente un'importanza economica per l'ICI, tenuto conto dell'ammontare dell'ammenda che le era stata inflitta dalla Commissione con l'accusa di abuso di posizione dominante.

20 Quanto all'oggetto e alla natura della lite, occorre rammentare che si trattava di un procedimento di impugnazione il quale, per se stesso, si limita alle questioni di diritto e non concerne la constatazione di fatti.

21 Nella fattispecie i motivi dell'impugnazione ai quali l'ICI era tenuta a rispondere riguardavano due questioni di diritto.

22 La prima questione verteva sull'autenticazione degli atti, prevista dall'art. 12, primo comma, del regolamento interno della Commissione. Nella sentenza Commissione/ICI, cit., la Corte ha dichiarato, basandosi sulla sua sentenza Commissione/BASF e a., cit., che l'autenticazione è una formalità sostanziale ai sensi dell'art. 230 CE e

che la sua violazione può giustificare un ricorso d'annullamento. L'autenticazione va inoltre effettuata prima che l'atto in questione sia notificato alle parti interessate. La seconda questione oggetto dell'impugnazione mirava ad appurare se il difetto di autenticazione possa essere rilevato d'ufficio dal giudice comunitario, questione alla quale la Corte ha dato risposta affermativa.

23 Queste due ben definite questioni sono senz'altro importanti nell'ottica giuscomunitaria. La prima di esse, tuttavia, era già stata risolta, per grandi linee, con la sentenza Commissione/BASF e a., cit., e la seconda non presentava particolari complessità. Neppure le difficoltà della lite risultavano eccezionali.

24 Quanto alla mole di lavoro che il procedimento d'impugnazione ha potuto comportare ai consulenti dell'ICI, effettivamente questi ultimi hanno redatto due memorie sulle suddette circoscritte questioni in risposta a quelle della Commissione. Inoltre l'udienza del 7 ottobre 1999 è durata circa due ore. La mole di lavoro causata ai detti consulenti era dunque la stessa di una causa alquanto ampia, ma non fuori del comune.

25 Alla luce di ciò, gli onorari e le spese legali presentati dall'ICI e pari a GBP 70 644 (GBP 22 901 e GBP 25 226 per l'avvocato principale e GBP 12 459 e GBP 10 058 per l'assistente avvocato) non sono stati oggettivamente necessari ad assicurare la difesa degli interessi di tale società nell'ambito dell'impugnazione.

26 Quanto, più in particolare, alle spese di ricorso ad un secondo avvocato, si deve ricordare che il procedimento d'impugnazione era circoscritto a due questioni di diritto ben precise che non avevano alcun nesso con le constatazioni di fatto che il

Tribunale era chiamato ad operare. Tali constatazioni erano, del resto, più importanti nel procedimento vertente sulla pratica concordata illecita che in quello attinente all'abuso di posizione dominante, il quale soltanto era oggetto dell'impugnazione. L'assunzione delle spese per il secondo avvocato, in quanto quest'ultimo conosceva particolarmente bene il procedimento di primo grado ed i dettagli degli sviluppi di fatto, non rivestiva, dunque, un carattere di necessità. Di conseguenza è ingiustificato accollare le dette spese alla Commissione.

27 Alla luce di tutti questi elementi e tenuto conto dei criteri enunciati al punto 17 della presente ordinanza, occorre fissare in GBP 25 000 l'importo degli onorari e delle spese legali ripetibili.

28 Quanto all'importo di GBP 2 010 per le spese di viaggio e di alloggio dei due avvocati e dei due consulenti interni impegnati nell'organizzazione di tre riunioni a Bruxelles, l'ICI non ha giustificato dinanzi alla Corte la natura di queste riunioni, né la loro necessità ai fini del procedimento d'impugnazione e neppure la necessità che esse avessero luogo a Bruxelles. L'importo corrispondente non può, perciò, essere preso in considerazione.

29 Quanto alle spese di viaggio e di alloggio sostenute in occasione dell'udienza della Corte, che l'ICI ha allegato per i due avvocati e per i due consulenti interni, esse vanno rifuse limitatamente ad un unico avvocato, non essendo necessaria la presenza del secondo avvocato per le medesime ragioni esposte sopra al punto 26, e ad un unico consulente interno, per un totale di GBP 936,50. A tale importo vanno aggiunte le spese per l'elezione di domicilio a Lussemburgo, cioè GBP 894. Per contro, la locazione di una sala per conferenze per GBP 1 488,99 non può essere presa in considerazione, giacché non si tratta di una spesa necessaria.

30 Tutto ciò considerato, è equo liquidare le spese ripetibili nel procedimento C-286/95 P fissando il loro importo totale in GBP 26 830,50.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

così provvede:

Il totale delle spese nel procedimento C-286/95 P che la Commissione delle Comunità europee deve rifondere all'Imperial Chemical Industries plc (ICI) è fissato in GBP 26 830,50.

Lussemburgo, 8 luglio 2004.

Il cancelliere

R. Grass

Il presidente della Prima Sezione

P. Jann